



SENTENZA - 327/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Rossella	Cassaneti	Presidente f.f. (relatore)
Flavia	D'Oro	Primo Referendario
Alessandra	Molina	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **73923** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **VEROLINO Luigi**, nato a Napoli (NA) il 14/4/1964 e residente a Cercola (NA) in Via Europa n. 29 (C.F: VRLUGU64D14F839F), rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata su foglio separato dalla memoria di costituzione e difesa, dagli Avv.ti Antonio Visconti (p.e.c.: antoniovisconti@avvocatinapoli.legalmail.it) e Fabio Orefice (p.e.c.: avv.orefice@pec.it) e con gli stessi elett.te dom.to in Napoli alla via Toledo n. 156;

VISTO l'atto di citazione della Procura regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 12 ottobre 2023;

VISTA la memoria di costituzione trasmessa alla Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalla Difesa del convenuto;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 22 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, sentiti il relatore Presidente f.f. Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Raffaele Cangiano e l'Avvocato Fabio Orefice;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 12/10/2023, la Procura Regionale ha evocato in giudizio il signor Luigi VEROLINO (all'epoca dei fatti capo *team* gestione segnalazioni dell'Ufficio Territoriale Napoli 1 dell'Agenzia delle Entrate, poi cessato dal servizio dall'1/2/2020 per dimissioni), per sentirlo condannare al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate dell'importo complessivo di € 697.187,99 o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. Il rilevato pregiudizio erariale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall'avere il VEROLINO effettuato nell'arco temporale 2014-2018, 54 operazioni di sgravio fiscale e correttive irregolari. L'attività istruttoria eseguita dall'Ufficio di Procura, che ha tratto spunto dalla notizia di danno trasmessa nell'agosto 2021 dall'Agenzia delle Entrate, ha condotto il requirente erariale a contestare all'odierno convenuto le seguenti voci di danno: 1- danno patrimoniale diretto, pari ad € 651.136,11 [dato dalla somma di € 65.272,27 (totale degli importi illegittimamente sgravati o corretti e non più recuperabili per decadenza dei termini di legge per la re-iscrizione a ruolo) ed € 585.863,84 (crediti d'imposta indebitamente sgravati e reiscritti a ruolo ma insuscettibili di recupero per essere le

società beneficiarie nel frattempo incorse in fallimento, integranti documento erariale non definitivo ma sicuramente attuale, addebitato al VEROLINO anche sulla base di richiamo della sentenza n. 400/2023 della Sez. III d'Appello)]; 2- danno da disservizio *“arrecato al complessivo apparato amministrativo, poiché le attività illecite accertate hanno distratto le energie lavorative retribuite del citato funzionario dal fine tipico e hanno inoltre costretto l'impiego di risorse aggiuntive a carico dell'organizzazione pubblica”* (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione), quantificato in € 34.051,88 (pari al 20% di quanto complessivamente percepito dal VEROLINO, a titolo di retribuzione, nel periodo in cui si sono consumati gli episodi illeciti accertati) + € 1.000,00 (pari al costo sostenuto dall'amministrazione finanziaria per i lavori della commissione d'inchiesta interna, quantificato dalla Procura Regionale in via equitativa) + € 1.000,00 (pari ai costi sostenuti dagli uffici dell'amministrazione per le necessarie attività di verifica e re-iscrizione a ruolo delle pretese tributarie illegittimamente annullate dal VEROLINO, anche questi quantificati dalla Procura Regionale in via equitativa); 3- danno all'immagine, inteso quale *“grave nocumento arrecato al prestigio dell'amministrazione finanziaria [che] risulta [...] senz'altro comprovato quantomeno nella sua dimensione interna, come attentato al senso di appartenenza alla suddetta amministrazione degli altri colleghi”*, azionato dal requirente sul presupposto del vaglio definitivo della condotta del VEROLINO eseguito in sede giurisdizionale penale e quantificato in via equitativa in 10.000,00 €.

Più in dettaglio, per ciò che concerne il danno patrimoniale diretto,

nell'atto introduttivo del giudizio si sostiene che, con riferimento specifico alle operazioni di sgravio, sarebbero emersi sgravi indebitamente effettuati o per carenza dei presupposti di legge o della pertinente documentazione giustificativa mentre, per quelle correttive, le irregolarità riscontrate sarebbero consistite nella riliquidazione degli importi delle dichiarazioni a fronte delle quali i contribuenti avevano ricevuto "comunicazioni bonarie" ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973; sono oggetto di contestazione anche sette operazioni correttive di dubbia legittimità per un ammontare complessivo del danno patrimoniale subito dall'Erario pari ad € 65.272, 27.

Il triplice pregiudizio erariale oggetto dell'azione risarcitoria intrapresa dalla P.R., sarebbe addebitabile al VEROLINO a titolo di dolo, in quanto esso integrerebbe il frutto della *"condotta infedele del Verolino che, piegando a fini egoistici la propria funzione di pubblico ufficiale, in più occasioni, alterando artificiosamente la posizione contributiva di ditte e società, ha consentito a queste di beneficiare di sgravi fiscali non dovuti, determinando un grave pregiudizio per le casse dell'Erario"* (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione); sotto tale profilo, nell'atto introduttivo del giudizio si rileva altresì che ben 44 delle operazioni irregolari compiute da Luigi VEROLINO, sono risultate "canalizzate", ovvero improntate a *"particolare attenzione, potenzialmente propedeutica a operazioni di favore, riservata ad alcuni intermediari fiscali (e, quindi, ai relativi clienti)"* (cfr. pag. 8 atto di citazione).

Dopo aver analizzato le controdeduzioni presentate dal convenuto nella fase pre-processuale del giudizio ed averne posto in luce le ragioni di

ritenuta infondatezza, il requirente ha altresì espresso riserva di azione per ogni ulteriore profilo di danno derivante dalla fattispecie oggetto dell'odierno scrutinio.

Il signor Luigi VEROLINO si è costituito in giudizio con memoria trasmessa in data 2/2/2024, per il tramite dei difensori incaricati Avvocati Antonio Visconti e Fabio Orefice, chiedendo in via preliminare, che l'azione risarcitoria della Procura venga dichiarata integralmente o almeno parzialmente prescritta e, nel merito, che la stessa venga rigettata per totale infondatezza; in mero subordine, la Difesa del VEROLINO ha fatto motivata istanza di applicazione del potere riduttivo, formulando altresì istanze di carattere istruttorio. Riguardo l'eccepita prescrizione dell'azione erariale, la Difesa del VEROLINO ha evidenziato che la notifica dell'invito a dedurre relativo all'odierna chiamata in giudizio, è avvenuta in data 3/7/2023, laddove i fatti oggetto di contestazione sono stati denunciati per la prima volta dall'Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli già in data 18/6/2018; ma in particolare -ha rappresentato in proposito il resistente- tutte le operazioni oggetto della predetta contestazione sono state compiute negli anni dal 2014 al 2017, ovvero in epoca ben precedente al quinquennio antecedente la notifica dell'invito a dedurre. Nel merito, con articolate argomentazioni suffragate da richiami giurisprudenziali, la Difesa di Luigi VEROLINO ha segnalato che il “danno potenziale”, il “danno da disservizio” e il “danno d'immagine” prospettati dalla Procura, “sono tuttora assolutamente privi di prova e -per ammissione dello stesso requirente- nella posta quantitativamente più consistente, sono solo

potenziali ed ipotetici". Per quanto specificamente riguarda il danno patrimoniale diretto -e in particolare il cd. "danno potenziale"- il VEROLINO lamenta che non sia stata eseguita, in fattispecie, alcuna indagine intesa a "verificare se l'Agente della Riscossione abbia effettivamente rispettato i tempi previsti e posto in essere tutti i dovuti rimedi concessigli dalla legge per assicurare l'effettivo pagamento dei crediti reiscritti a ruolo", sollevando interrogativi riguardo la circostanza che "essendo i fatti integralmente contenuti già nella denuncia del 2018, scaturente dalla relativa relazione Audit dell'A.E., [...] si [è] atteso ben 3 anni per avviare le procedure correttive per la reiscrizione a ruolo ed il relativo recupero degli importi in esame". Lo stesso pregiudizio erariale di € 65.272,27 che sarebbe dotato dei requisiti dell'attualità, della definitività e della concretezza, andrebbe ad avviso della Difesa del convenuto, ridotto di € 8.000,00 in considerazione dei limitati poteri di firma del VEROLINO alla luce della Tabella C allegata all'Atto Dispositivo n. 23/2012 protocollo 116/2012 della stessa Agenzia delle Entrate D.P. Napoli 1 (che per le operazioni di importo superiore ad € 20.000,00 prevede la competenza esclusiva del Direttore dell'Ufficio Territoriale di appartenenza). Applicando la medesima disposizione, l'importo del cd. "danno potenziale" andrebbe ridotto ad € 154.180,20; tuttavia, con riferimento a tale specifica voce di danno, la Difesa del VEROLINO ha evidenziato come non sia fornito alcun riscontro dell'asserita impossibilità d'incasso degli importi in esso ricompresi. Rilevando altresì che non vi è prova in atti che le operazioni oggetto di contestazione siano state eseguite manualmente dal convenuto, risulta poi documentalmente

riscontrabile la circostanza che per cinque delle operazioni di importo eccedente i 20.000,00 euro, vi è regolare autorizzazione e sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio, essendo per le altre, comunque rilevabile la mancanza del *“doveroso controllo degli uffici competenti a verificare la regolarità delle predette operazioni”*.

Riguardo le ulteriori voci di danno rilevate dalla P.R., il VEROLINO ha segnalato che alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza in argomento, il preteso “danno da disservizio” si rivela indimostrato, insussistente e quantificato in maniera abnorme.

Il presente giudizio ha visto svolgersi, antecedentemente alla presente fase di merito, procedimento cautelare nel quale, successivamente al decreto presidenziale n. 20/2023 di rigetto dell'istanza di sequestro cautelativo *ante causam*, con ordinanza n. 173/2023 si è autorizzata la Procura Regionale al sequestro conservativo di beni appartenenti a Luigi VEROLINO o di crediti da lui vantati nei confronti di terzi, fino a concorrenza di un credito erariale di € 170.851,53; a ciò è seguita ordinanza pronunciata fuori udienza in data 20/1/2024, con cui si è dichiarato non esservi *“luogo ad ulteriori provvedimenti [...] nell'odierna sede cautelare, ferma restando la pregressa ordinanza n° 173/2023”*.

In data 21/2/2024 la Procura Regionale ha depositato la sentenza n. 871/2024, trasmessa dall'Agenzia delle entrate in data 20/2/2024, con cui il Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro ha riconosciuto la legittimità del provvedimento di licenziamento “postumo” di ADER nei confronti dell'ex dipendente Luigi VEROLINO.

Alla pubblica udienza odierna il PM Raffaele Cangiano ha

preliminarmente argomentato in punto di prescrizione, rilevando in proposito che la P.R. erariale ha avuto conoscenza della vicenda oggetto di esame soltanto nell'anno 2021, che comunque quest'ultima denuncia di danno pubblico non è del tutto sovrapponibile a quella del 2018 poiché in realtà solo 5 delle operazioni indicate coincidono - restituendo chiarezza in proposito proprio la sentenza n. 871/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, da ultimo versata in atti- e che, infine, l'odierna azione erariale risulta comunque tempestiva applicando - come dovuto- la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale del 2020. Nel merito, il PM ha rilevato che la nota del 2018 di ADER in atti testimonia l'assenza di ritardo nella re-iscrizione a ruolo dei crediti originati dalle operazioni irregolari eseguite dal convenuto, che la posta di danno di € 585.863,84 oggetto dell'odierna pretesa risarcitoria viene definita "potenziale" da ADER ma non dalla P.R. attrice secondo il cui avviso il danno in parola è corredato dai requisiti della certezza, della concretezza e dell'attualità in quanto i soggetti beneficiari degli sgravi irregolari sono nel frattempo incorsi in fallimento e di certo non può richiedersi al requirente di fornire ulteriore e più stringente prova della non solvibilità dei soggetti in parola, dato che oltretutto nella presente sede contabile -diversamente che in quella penale- vige ai fini dell'addebito di responsabilità, il criterio del "più probabile che non". Sempre in punto di merito, il PM ha menzionato la nota ADER del 2023 in atti, contenente una tabella "C" le cui colonne 5 e 6 evidenzerebbero che gli sgravi irregolari effettuati dal VEROLINO sono stati eseguiti nel 2017, a ridosso della scadenza del termine per la ri-notifica previsto dal DPR 602; riguardo

la segnalata presenza della firma del Direttore dell'Ufficio per le operazioni di importo superiore ai 20.000 euro, il PM ha evidenziato che ciò non è rilevante ai pretesi fini scriminanti, poiché le proposte di sgravio venivano sottoposte dal VEROLINO al Direttore, all'esito dell'istruttoria di sua competenza, e ragionevolmente presentate come legittime. In riferimento al danno da disservizio, il PM ha ribadito, chiarito e confermato la relativa domanda risarcitoria, rappresentando che essa trova conforto in numerose pronunce giurisprudenziali relative ad analoghe fattispecie. Riguardo il danno all'immagine, il PM di udienza ha osservato che la sua sussistenza trova sostegno probatorio a prescindere dalla sentenza di patteggiamento pronunciata in sede giurisdizionale penale nei confronti del VEROLINO. Ponendo conclusivamente in risalto che la sentenza n. 871/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, da ultimo versata in atti, fornisce ulteriori elementi di merito corroboranti la fondatezza dell'azione risarcitoria intrapresa, ha confermato l'atto introduttivo del giudizio.

L'Avv. Fabio Orefice, riportandosi alla memoria in atti e insistendo nelle conclusioni ivi versate, ha segnalato in particolare che, per le operazioni di importo superiore ai 20.000 euro l'atto dispositivo interno ADER prevede che la sola responsabilità rilevabile sia quella del Direttore dell'Ufficio, titolare esclusivo del potere di firma, essendo il VEROLINO autore della sola istruttoria; dolendosi della circostanza che l'Amministrazione non ha provveduto a produrre la documentazione relativa alle operazioni "incriminate" -che il convenuto ha casualmente conservato solo in minima parte- ha conclusivamente eccepito al tardività del deposito

della sentenza n. 871/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.

Considerato in

DIRITTO

A. Il *thema decidendum* è rappresentato dalla verifica della sussistenza del triplice nocumento erariale rilevato dalla P.R. (danno patrimoniale diretto, danno da disservizio e danno all'immagine, nel complessivo ammontare di € 697.187,99) in correlazione con operazioni di sgravio indebitamente effettuate per carenza dei presupposti di legge o della pertinente documentazione giustificativa nonché con operazioni correttive scaturite da irregolare riliquidazione degli importi delle dichiarazioni a fronte delle quali i contribuenti avevano ricevuto "comunicazioni bonarie" ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. n.600/1973, tutte eseguite nell'arco temporale 2014-2018; pregiudizio economico che il requirente reputa ascrivibile all'odierno convenuto a titolo di dolo, avendo questi personalmente eseguito le ridette operazioni in qualità di dipendente pubblico con funzioni di capo *team* "gestione segnalazioni dell'Ufficio Territoriale Napoli I dell'Agenzia delle Entrate".

B. In via del tutto preliminare, va scrutinata l'**eccezione di prescrizione** dell'azione erariale, sollevata da Luigi VEROLINO, motivata dalla circostanza che le predette operazioni sono state eseguite, secondo quanto rappresentato dalla stessa Agenzia delle Entrate, nel periodo 2014-2017, laddove l'invito a dedurre è stato notificato al convenuto soltanto il 3/7/2023. Sotto tale profilo, la Difesa del VEROLINO ha altresì rilevato che i fatti a lui contestati con la nota ADER prot. n. 2822 del 30/7/2021 -da cui ha tratto spunto l'odierna azione erariale- sarebbero

integralmente coincidenti con quelli descritti in una precedente denuncia dell'8/6/2018, trasmessa dall'Amministrazione finanziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, da cui aveva tratto origine il procedimento penale n. 18354/2018, definito con sentenza n. 1469/2022 del Tribunale di Napoli emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui si applicava a Luigi VEROLINO la pena di anni due di reclusione.

In buona sostanza, a fronte della pretesa risarcitoria sintetizzata al punto A. che precede, il convenuto ha eccepito la prescrizione quinquennale sull'assunto della piena conoscibilità del danno già all'epoca dei fatti o, almeno, al momento della denuncia del 18/6/2018.

Va preliminarmente ricordato, in proposito, che il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto risarcitorio va collocato, come statuito dall'art. 1, comma 2, della L. n. 20 del 1994, non al momento in cui si è verificato il fatto dannoso bensì alla data della scoperta, intesa come oggettiva conoscibilità del danno stesso, in aderenza alla regola generale dettata dall'articolo 2935 c.c. secondo cui *"la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere"*. Il *dies a quo* della prescrizione, dunque, deve individuarsi nel momento della conoscibilità del danno da parte della Procura Regionale o dell'amministrazione danneggiata, soggetti entrambi competenti a porre in essere atti di costituzione in mora nei confronti dei presunti responsabili (cfr. ex plurimis, Sez. I d'Appello nn. 365/2018 e 8/2019; Sez. II d'Appello n. 182/2019; Sez. III d'Appello n. 170/2019).

Anche a voler ritenere non rilevabile in fattispecie l'occultamento doloso

del danno -richiedente lo spiegamento di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti- normalmente ricorrente in ipotesi di condotte penalmente rilevanti e motivo di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale dal momento della conoscenza effettiva del danno anziché da quello della conoscibilità obiettiva dello stesso, va osservato che nel caso di specie la condotta contestata al VEROLINO, ovvero l'esecuzione manuale e diretta attraverso l'utilizzo del sistema informatizzato di sgravi e operazioni correttive irregolari intese ad avvantaggiare i contribuenti beneficiari in assenza dei presupposti normativamente prescritti, ha reso particolarmente ardua, anche tenuto conto della sua posizione di referente del settore di competenza, la scoperta delle operazioni illegittime, avvenuta infatti, a seguito di una complessa attività d'indagine interna -che ha dato luogo alla relazione conclusiva dell'Ufficio Audit prot. n. 2822 del 30/7/2021 da cui ha tratto spunto l'odierna azione erariale- effettuata a seguito di apposita nota d'incarico del soppresso Settore Sud della Direzione Centrale Audit prot. R.I. n. 5714 del 27/4/2020. Le predette modalità di esecuzione delle operazioni illegittime, hanno certamente determinato l'oggettiva difficoltà per qualunque controllo interno di disvelare quanto accadeva, tant'è vero che la *tranche* d'indagine originaria -compendiata nella precedente denuncia del 18/6/2018 trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- aveva tratto spunto da uno scritto anonimo ricevuto dall'Amministrazione finanziaria.

Solo dal momento della ricezione della relazione dell'Ufficio Audit dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Campania del 2021 da parte dell'Ufficio

di Procura contabile, pertanto, la fattispecie si è palesata nei suoi elementi fondamentali in modo tale da consentire l'azione a tutela del credito erariale.

In particolare, onde porre in risalto la non sovrapponibilità delle operazioni illegittime addebitate al VEROLINO nella denuncia del 18/6/2018 e poi nella relazione dell'Ufficio Audit del 30/7/2021, è sufficiente riportare le conclusioni di quest'ultima:

“Gli approfondimenti eseguiti hanno evidenziato, con riferimento alla posizione del dipendente Verolino Luigi, [...] la presenza di irregolarità in n. 47 operazioni di sgravio e in n. 7 correttive eseguite nel periodo 2014-2018.

Delle predette complessive n. 47 operazioni di sgravio:

- n. 21 sono già state oggetto di recupero (reiscritti a ruolo e reimputati ai contribuenti) da parte della Direzione Provinciale I di Napoli a seguito di un'attività di monitoraggio interna. Per le stesse posizioni la struttura ha proceduto alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente in data 18/06/2018. [...]

- n. 7 operazioni sono già state oggetto di recupero (reiscritti a ruolo e reimputati ai contribuenti) da parte della Direzione Provinciale I di Napoli [...]

- n. 2 operazioni di sgravio irregolare non sono state recuperate per parvità.

Le restanti 17 operazioni di sgravio irregolare hanno ingenerato un danno erariale pari complessivamente ad euro € 39.798,55.

Le n. 7 correttive irregolari, non recuperabili per intervenuta decadenza

dei termini di legge, hanno ingenerato un danno pari a euro € 25.473,72.

Il danno complessivo ammonta pertanto a euro 65.272,27".

Poiché nella presente sede il requirente agisce per il risarcimento del danno di € 65.272,27 derivato da queste ultime 24 operazioni (17 di sgravio e 7 correttive) irregolari, risulta evidente come tale pretesa risarcitoria sia svincolata, o meglio rappresenti una *tranche* successiva, rispetto a quanto riferito nella denuncia del 2018.

Riguardo poi l'ulteriore importo di € 597.063,85 oggetto di richiesta risarcitoria in quanto integrante danno patrimoniale correlato ad impossibilità riscossiva (per l'insolvibilità dei soggetti beneficiari nel frattempo colpiti da dichiarazione di fallimento) di somme re-iscritte a ruolo nell'anno 2018, sottratte al credito erariale mediante n. 28 sgravi indebiti effettuati da Luigi VEROLINO, si tratta del frutto di un ulteriore sviluppo dell'indagine interna eseguita e descritta nella nota prot. n. 3720 del 4/3/2022 del Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse umane dell'ADER – D.R. Campania, in cui si rappresenta che *"in assenza degli indebiti sgravi, l'attività di riscossione dei carichi originariamente affidati all'Agente della riscossione avrebbe potuto avere esito positivo: possibilità evidentemente incerta, all'attualità, trattandosi di importi reiscritti nell'anno 2018, oggetto di richiesta di ammissione al passivo, ex art. 87, comma 2, DPR 602/73, a seguito di apertura di procedura fallimentare basata, come noto, sul principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c."*.

Sul punto, deve ancora rilevarsi la condivisibilità di quanto rappresentato dal PM di udienza, secondo cui contribuisce a fare chiarezza quanto

esposto nella sentenza n. 871/2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro con cui è stata riconosciuta la legittimità del provvedimento di licenziamento disciplinare irrogato in data 23/11/2021 da ADER nei confronti dell'ex dipendente Luigi VEROLINO (decisione la cui trasmissione per via telematica in data antecedente a quella dell'udienza, non comporta di certo, contrariamente a quanto rilevato dall'Avv. Fabio Orefice nel corso dell'odierna udienza, tardività della stessa, poiché anche al giudizio contabile si applica il principio, conforme al diritto di integrale svolgimento degli strumenti difensivi, secondo cui il deposito di documentazione illustrativa dei fatti di causa può avvenire sino al momento precedente il passaggio della causa stessa in decisione, comportando soltanto la costituzione del convenuto oltre il termine indicato nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, le decadenze di cui all'art. 90 C.G.C.).

A pag. 5 della ridetta sentenza, infatti, nel rilevare l'infondatezza della doglianza del VEROLINO riguardo l'asserito mancato rispetto da parte dell'Amministrazione finanziaria dei termini previsti dall'art. 55 bis comma 4° d.lgs. 165/2001, si osserva che *"la contestazione disciplinare è stata avviata dall'U.P.D. della Direzione Regionale della Campania in data 24 agosto 2021; deve infatti essere considerato quale dies a quo in sede di computo del termine la data del 30 luglio 2021, in cui era intervenuta la trasmissione da parte della struttura Audit Campania della convenuta all'U.P.D. della Direzione Regionale della Campania della indagine conoscitiva prot. n. 2820. Risulta invero dagli atti di causa che solo in tale data l'U.P.D. predetto ha [...] ricevuto notizia dei fatti disciplinarmente*

rilevanti piena e circostanziata, e pertanto idonea ad essere correttamente prospettata in seno ad atto di avvio di procedimento disciplinare (cfr: Corte di Cassazione sez. lav., riportato nella sentenza, n. 21193 del 27 agosto 2018), dovendosi condividere l'assunto della difesa della Agenzia convenuta secondo cui la circostanza per cui già in passato fosse stata comminata una sanzione disciplinare al ricorrente per delle operazioni illecite (sgravi non dovuti) poste in essere a favore di una determinata società EdilSystem, non consente automaticamente di concludere che il datore di lavoro fosse, già all'epoca, a conoscenza di ulteriori operazioni illecite poste in essere dal dipendente in relazione ad altri e diversi soggetti. Milita in questo senso la osservazione che il procedimento disciplinare che ha condotto al recesso oggi impugnato scaturisce da una attività di indagine dell'Ufficio Audit (originata dalla citata nota della Direzione Centrale Audit, Settore Audit Compliance, prot. n. 3299 del 9.03.2020) più estesa rispetto alla autonoma iniziativa di monitoraggio del Direttore dell'Ufficio, che aveva [...] originato il primo procedimento disciplinare, già solo perché riguardante [...] la verifica e l' accertamento della regolarità amministrativa e contabile delle lavorazioni poste in essere non solo dal Verolino ma anche da altri tre dipendenti in servizio presso la DPI di Napoli della convenuta per gli anni 2014-2018 a seguito di osservazione in base all'indice di deviazione delle attività dagli stessi svolte; [...] Anche considerando che la analisi delle interrogazioni svolte dal Verolino aveva rilevato deviazioni in relazione ai clienti di AESSE CONSULTING, mentre i precedenti addebiti avevano riguardato Edilsystem".

Pur se quanto sin qui osservato sarebbe di per sé sufficiente a testimoniare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa del VEROLINO -stante la notifica dell'invito a dedurre in data 3/7/2023 a fronte di denunce di danno erariale del 2021 e del 2022- va altresì considerato che in data 31/12/2021 il VEROLINO ha ricevuto (mediante immissione di CAD nella cassetta postale) la notifica di apposito atto di costituzione in mora (prot. n. 86781 del 20/12/2021 del Settore Gestione Risorse - Ufficio Risorse umane dell'ADER – D.R. Campania), idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale in quanto espressamente effettuato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 c.c., riferito proprio alle operazioni di sgravio e correttive illegittime di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, per il complessivo importo di € 672.785,12 (dato dalla somma di € 65.272,27 + € 597.063,85 a titolo di danno patrimoniale diretto, € 3,483,00 a titolo di danno da disservizio ed € 6.966,00 a titolo di danno all'immagine).

C. Al fine di esaminare in punto di **merito** la vicenda brevemente descritta nella premessa in fatto, il Collegio deve ora procedere alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa, ovvero del danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, della condotta connotata da colpa grave o dolo, del nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché del rapporto di servizio tra chi ha causato l'illecito esborso e l'ente che lo ha sopportato.

D. Riguardo l'**elemento oggettivo** del prospettato illecito amministrativo-contabile, la vicenda sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi

riguarda una serie di operazioni di sgravio e correttive eseguite da Luigi VEROLINO nell'arco temporale 2014-2018, risultate irregolari e dalle quali è derivato significativo nocumento patrimoniale per l'Amministrazione finanziaria. *“Con riferimento specifico alle operazioni di sgravio, esse sono consistite nell'indebito annullamento totale o parziale degli importi iscritti a ruolo, operato mediante riliquidazione delle dichiarazioni a fronte delle quali il sistema aveva determinato minori somme dichiarate o versate dai contribuenti rispetto agli importi dovuti. Quanto alle correttive, esse sono consistite nella riliquidazione degli importi delle dichiarazioni a fronte delle quali i contribuenti avevano ricevuto comunicazioni bonarie ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973”* (cfr. nota prot. n. 2856 del 3/8/2021 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Campania – Ufficio Audit).

La prima voce di danno (patrimoniale diretto) dell'importo di € 65.272,27, subito per prescrizione dei termini di reiscrizione a ruolo, è derivato dalle 17 operazioni di sgravio irregolare, che hanno determinato un pregiudizio economico pari complessivamente ad € 39.798,55 , nonché dalle 7 operazioni correttive irregolari, non recuperabili per intervenuta decadenza dei termini di legge e causative di un nocumento patrimoniale pari ad € 25.473,72, rispettivamente elencate nelle due tabelle che seguono.

protocollo	Cf_trattato	denominazione	Anno imposta	Importo Sgravio	Importo non recuperabile
2016S0365276	PLMSVT74L26G812W	PALUMBO SALVATORE	2012	€ 2.273,64	€2.273,64
2017S0004027	05937310638	CARDIOCAP S.A.S.	2013	€ 4.597,35	€3.919,56
2017S0219834	07840111004	GE.COST. S.R.L.	2013	€5.117,51	€ 1.143,77
2017S0440530	MGLMSM63D15F839V	MAGLIOCCHETTI MASSIMO	2013	€8.112,10	€ 1.408,57
2017S0134567	DMRFNC63A19F839N	DI MARINO FRANCESCO	2013	€2.123,56	€450,17
2017S0083870	02548030614	ALBA COSTRUZIONI S.R.L	2011	€ 14.100,50	€8.656,62

2017S0080228	03785000658	QUALITY & SECURITY S.R.L	2011	€ 32.682,32	€519,79
2017S0101167	06059461217	ELLE COMMUNICATION SRL	2010	€8.081,08	€719,56
2017S0101884	06059461217	ELLE COMMUNICATION SRL	2011	€ 8.288,52	€ 927,00
2017S0101539	06059461217	ELLE COMMUNICATION SRL	2011	€8.995,19	€ 1.825,19
2017S0100708	06059461217	ELLE COMMUNICATION SRL	2010	€ 8.780,36	€8.105,02
2016S0644467	02391810609	PARFUMANIA S.R.L. UNIPER.	2012	€ 25.356,60	€2.560,60
2016S0644841	02391810609	PARFUMANIA S.R.L. UNIPER.	2012	€ 35.442,66	€ 4.750,66
2016S0017279	GDPQL74E13C495L	GAUDINO PASQUALE	2009	€6.176,81	€ 1.319,77
2017S0077411	CRNGRL60L67A535I	CARANNANTE GABRIELLA	2004	€ 237,04	€ 237,04
2013S0511048	LNDGRL66A65F839I	LANDI GABRIELLA	2008	€681,55	€ 136,84
2017S0133752	07065431210	GESTIMM S.R.L.	2012	€ 844,57	€ 844,57
					€ 39.798,55

data	Cf trattato	denominazione	protocollo	anno mp.	Importo non ree u pera bil e
14/02/2014	05701951211	G.&G. COSTRUZIONI S.R.L.	TI 20927100056616 48 0000004	2011	€ 3.732,31
11/09/2015	MNNRNT31E31L424C	MANNA RENATO	TI 40915191446219 25 0000024	2013	€ 960,00
17/12/2015	PLMMRA72B08G812R	PALUMBO MAURO	TI 40928085058183 34 0000014	2013	€ 2.943,84
21/07/2016	PLMMRA72B08G812R	PALUMBO MAURO	TI 50927090929497 91 0000012	2014	€ 1.085,51
17/12/2015	PLMSVT74L26G812W	PALUMBO SALVATORE	T140928C850581832013 34 COXO16		€ 825,86
09/12/2014	04473450635	PALUMBO SIMONE S.R.L.	TI 31228115652378 68 0000005	2012	€ 2.367,20
01/07/2016	04473450635	PALUMBO SIMONE S.R.L.	TI 50224160742566 53 0000001	2014	€ 13.559,00
					€ 25.473,72

La sussistenza e la quantificazione di tale voce di danno emergono per *tabulas* e non costituiscono oggetto di contestazione da parte della Difesa del VEROLINO, i cui rilievi attengono ad aspetti diversi e cioè, principalmente, alla rilevabilità del nesso eziologico.

La seconda voce di danno (patrimoniale diretto) per € 585.863,84, è collegata a 28 sgravi illegittimamente eseguiti dal VEROLINO, per i quali è stata possibile la re-iscrizione a ruolo ma in merito ai quali la Direzione

Provinciale I di Napoli, in sede di aggiornamento sullo stato della riscossione di detti ruoli alla data del 30/11/2021, ha rilevato che per tutte le posizioni cui gli sgravi in parola si riferiscono, il ruolo originario è stato formato e affidato all'ADER in anni anteriori alla dichiarazione di fallimento delle società: più in dettaglio, per BARILE SPA l'affidamento ruoli è avvenuto negli anni 2014 e 2016 mentre la dichiarazione di fallimento è intervenuta nell'anno 2019, per GESTIMM SRL l'affidamento ruolo ha avuto luogo nel 2016 e la dichiarazione di fallimento è del 2019, per EDIL SISTEM SRL gli anni di affidamento ruoli sono 2011-2012-2013-2014 mentre la dichiarazione di fallimento è dell'anno 2021 e, infine, per LA NUOVA BEVANDA SRL l'anno affidamento del ruolo è il 2015 e la dichiarazione di fallimento è del 2017. *“Quanto sopra per significare che, in assenza degli indebiti sgravi, l'attività di riscossione dei carichi originariamente affidati all'Agente della riscossione avrebbe potuto avere esito positivo: possibilità evidentemente incerta, all'attualità, trattandosi di importi reiscritti nell'anno 2018, oggetto di richiesta di ammissione al passivo, ex art. 87, comma 2, DPR 602/73, a seguito di apertura di procedura fallimentare basata, come noto, sul principio della par condicio creditorum ex art. 2741 c.c.”* (cfr. pag. 11 dell'atto di costituzione in mora, citato in precedenza).

I 28 sgravi irregolari in parola, sono esposti nella tabella che segue.

protocollo	data	codice fiscale	denominazione	A.L.	Importo sgravio €	Ruolo riemesso	Importo re-iscrizione a ruolo	Procedure esecutive	Contenzioso	Importo totale riscosso al 11/2021	Residuo importo a ruolo da riscuotere al 11/2021
2017S0027193	18/01/2017	4385421211	BARILE SPA	2010	26696,97	2018C0007620	26696,97	insinuazione proc conc	no	0	26696,97
2017S0112179	01/03/2017	CPTMLA49A49A064G	CAPUTO AMALIA	2013	46388,97	2018C0008557	23537,53	rateazione	no	1494,57	22042,95
2017S0000241	03/01/2017	FLMPFZ72C28F839R	FLAMMIA FABRIZIO	2012	33645,98	2018C0007826	33645,98	nessuna	no	0	33645,98
2017S0134778	28/02/2017	569250632	G.G.B. DI GENNARO E GIUSEPPE BARILE S.N.C.	2013	11868,46	2018C0007665	11868,46	nessuna	no	0	11868,46
2017S0133805	28/02/2017	7065431210	GESTIMM S.R.L.	2012	11445,38	2018C0007676	11445,38	insinuazione proc conc	no	0	11445,38
2016S0736872	09/01/2017	5531421211	LA NUOVA BEVANDA S.R.L. UNIPERS. IN LIQ.	2013	24879,18	2018C0007830	24879,18	insinuazione proc conc	no	0	24879,18
2017S0200227	22/03/2017	5970501218	NEW PACKAGING SRL	2011	14128,84	2018C0004585	14128,84	nessuna	no	0	14128,84
2017S0134474	01/03/2017	PRZLRT55M13F839R	PEREZ ALBERTO	2013	27704,6	2018C0008197	25254,12	fermo amm benimob reg	si favorevole	0	25254,12
2017S0074960	07/02/2017	RSPLGU57C22F839Z	RISPOLI LUIGI	2013	10760,7	2018C0007713	10760,6	pignoramento p/ terzi	no	10760,6	0
2017S0092885	22/02/2017	4702791213	SANTA CHIARA SRL	2011	20673,47	2018C0004627	352,53	nessuna	no	0	352,53
2016S0314018	10/06/2016	NDRFNC50L24F839E	ANDREOZZI FRANCESCO	2012	36997,11	2018C0013821	8.737,90 sgravato totalmente a seguito di mediazione	rateazione	no	971,5	0
2016S0573420	19/10/2016	4385421211	BARILE SPA	2012	14968,83	2018C0012854	14968,83	insinuazione proc conc	no	0	14968,83
2017S0133165	28/02/2017	2327200792	EDILSYSTEM SRL	2012	14340,09	2018C0005157	14699,18	insinuazione proc conc	no	0	14699,18
2017S0133278	28/02/2017	2327200792	EDILSYSTEM SRL	2011	17905,08	2018C0005136	18342,59	insinuazione proc conc	no	0	18342,59
2017S0133081	28/02/2017	2327200792	EDILSYSTEM SRL	2013	3369,13	2018C0005162	3452,06	insinuazione proc conc	no	0	3452,06
2017S0133448	28/02/2017	2327200792	EDILSYSTEM SRL	2011	3421,95	2018C0005152	3507,53	insinuazione proc conc	no	0	3507,53
2017S0133530	28/02/2017	2327200792	EDILSYSTEM SRL	2010	6533,23	2018C0005131	6692,49	insinuazione proc conc	no	0	6692,49
2017S0223767	31/03/2017	6780850639	GEMINA, SAS DI TESTA F. & C.	2013	19926,37	2018C0004599	7269,64	rateazione	no	2081,46	5188,18
2016S0080191	11/02/2016	5685090630	GESTIONE CENTRO RICERCHE CANGIANO S.R.L.	2012	97872,07	2018C0012203	56.369,61 rideterminato in 37.787,13 a seguito sgravi per riliquidazione	rateazione	si favorevole	269,84	37517,29
2016S0583624	20/10/2016	1463480705	LA MOLISANA TRASPORTI S.R.L.	2013	29694,38	2018C0012777	16657,37	rateazione	no	7635,5	9021,71
2017S0004588	09/01/2017	5531421211	LA NUOVA BEVANDA S.R.L. UNIPERS. IN LIQ.	2011	212544,3	T150225115928 28107 0000001/IA	216932,75	insinuazione proc conc	si pende Cass	0	216932,75
2017S0267466		4609811213	PAMIRO S.R.L.	2013	6722,5	2020C0024195	6722,5	nessuna	no	0	6722,5
2017S0134751		569250632	G.G.B. DI GENNARO E GIUSEPPE BARILE S.N.C.	2012	6697,92	2020C0024203	6697,92	nessuna	no	0	6697,92
2017S0133649		2548030614	ALBA COSTRUZIONI S.R.L.	2012	7862,21	2020C0024206	6761,97	nessuna	no	0	6761,97
2017S0247815		6682831216	REPASOFT S.R.L.	2013	4510,04	2020C0024196	4510,04	nessuna	no	0	4510,04
2017S0097847		8591261006	DARSEN BLU S.R.L.	2013	2084	2020C0024200	2084	nessuna	no	0	2084
2017S0053407		460660616	RERIF S.R.L.	2013	185630,9	2020C0024214	67504,89	nessuna	no	0	67504,89
2017S0016721		TGLLRA65C62H501V	TAGLIAFERRI LAURA	2013	2145,51	2020C0024199	2145,51	nessuna	no	0	2145,51
TOTALE										€ 597.063,85	

In proposito la Procura riferisce, nell'atto introduttivo del giudizio, di aver appreso all'esito di apposita attività istruttoria, a seguito della quale è stata trasmessa nota prot. n. 10198 del 1/9/2023, che l'ADER ha effettuato “una nuova e completa ricognizione degli importi riscritti a ruolo”,

tenendo altresì conto dell'intervenuta rideterminazione di due posizioni erariali susseguente, in un caso, a giudicato tributario e, nell'altro caso, a mediazione tributaria sopravvenuti, comunicando all'esito di tale, completa, ricognizione degli importi reiscritti a ruolo e delle necessarie rettifiche, di aver riscosso € 32.260,47, restando poi alla data del 31/8/2023, ancora da riscuotere complessivi € 585.863,84; l'ADER stessa - si legge nell'atto introduttivo del giudizio- ha precisato altresì, che undici posizioni erariali sono riferite a soggetti in stato di fallimento, per un valore rappresentativo di € 343.088,60. *“Per tutto quanto esposto, avuto riguardo all'esiguità di quanto effettivamente riscosso (nella maggior parte dei casi trascorsi già cinque anni dalla reiscrizione a ruolo) e alla significatività dell'importo a pretendere da soggetti in stato di fallimento (più della metà del totale)”*, la Procura *“ritiene che tale posta di danno possa ritenersi senz'altro attuale, ancorché non definitiva”*, richiamando a sostegno di tale prospettazione la sentenza n. 400/2023 della Sez. III d'Appello (cfr. pagg. 11-12 dell'atto di citazione).

Al riguardo, va rilevato che la nota prot. n. 10198 del 1/9/2023 non risulta -evidentemente, per disguido tecnico- versata agli atti del giudizio; il che tuttavia, non incide particolarmente sulla complessiva valutazione della fondatezza (o meno) della domanda attorea inerente l'esaminata seconda voce di danno patrimoniale diretto, in quanto dalla medesima nota risulta soltanto, in buona sostanza, un aggiornamento riferito alla quantificazione di tale voce di danno, che per effetto di essa si è ridotto da € 597.063,85 ad € 585.863,84; tale circostanza riveste limitato rilievo in quanto parte convenuta contesta, non la quantificazione di tale voce di

danno, bensì la sua stessa sussistenza, lamentando la mancanza dei requisiti di certezza, effettività e attualità, tant'è vero che gli sgravi in questione sono stati tutti re-iscritti a ruolo e, per altro verso, non risulta effettuata alcuna indagine intesa a verificare se *"l'Agente della Riscossione abbia effettivamente rispettato i tempi previsti e posto in essere tutte i dovuti rimedi concessigli dalla legge per assicurare l'effettivo pagamento dei crediti reiscritti a ruolo"*; in altri termini, secondo l'assunto difensivo non potrebbe ritenersi sussistente la voce di danno in esame in quanto non sarebbe stata adeguatamente approfondita la duplice questione, se sia avvenuta la trasformazione dei crediti reiscritti a ruolo in *"importi non recuperabili"* e se -in tal caso- vi sia responsabilità da ritardo nella re-iscrizione a ruolo e/o nella riscossione dei medesimi crediti, evidentemente non addebitabile al convenuto (cfr. pag. 7 della memoria difensiva del VEROLINO).

La questione che rileva in sede di esame della sussistenza del rilevato pregiudizio erariale, è evidentemente la prima, ovvero se possa effettivamente discorrersi di crediti non più riscuotibili, in tutto o in parte.

La prima riflessione da fare riguarda, ad avviso del Collegio, i crediti che l'Amministrazione finanziaria vanta, a causa delle suindicate operazioni irregolari (di sgravio/correttive) nei confronti di imprese/società dichiarate nel frattempo fallite. In proposito, deve ricordarsi che l'art. 5 della Legge Fallimentare (R. D. 16 marzo 1942 n. 267) prevede che *"l'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare*

regolarmente le proprie obbligazioni". Come si vede è l'imprenditore ad essere dichiarato fallito (presupposto soggettivo del fallimento), sulla base di una valutazione che tiene conto, non solo del dato obiettivo degli inadempimenti, o di altri fatti esteriori pregressi; bensì è necessario che il debitore non sia più in grado per il futuro (e quindi anche se nel passato è stato inadempiente) di soddisfare le proprie obbligazioni con regolarità (presupposto oggettivo del fallimento). Quindi, pur avendo l'ADER chiesto l'ammissione al passivo -secondo il dato normativo di riferimento, artt. 87 D.P.R. 602/1973, comma 2° (così come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16) e 33 D.lgs. 112/1999- delle società debitrice nel frattempo dichiarate fallite, le concrete *chances* di recupero dei crediti erariali esistenti nei loro confronti in correlazione agli sgravi irregolari sopra elencati, sono seriamente pregiudicate, non soltanto dall'accertata situazione d'insolvenza delle società stesse -da cui è scaturita la dichiarazione di fallimento- ma anche dalla circostanza che la domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto i crediti tributari può trovare opposizione in eccezioni eventualmente sollevate dal curatore fallimentare.

Nella fattispecie in esame si è, dunque, in presenza di "poste attive deteriorate", vantate dall'Amministrazione finanziaria verso controparti private ormai versanti in una situazione di conclamata ed irreversibile decozione, certificata dalla dichiarazione di fallimento, con conseguenziale estrema aleatorietà di qualsiasi realistica *chance* di recupero dei crediti erariali nei loro confronti. Già nel 2003, con sentenza n. 282, la Sezione Giurisdizionale per la Sicilia di questa Corte dei conti

ebbe modo di osservare -del tutto condivisibilmente, ad avviso del Collegio- con riferimento a fattispecie oltremodo simile a quella oggetto dell'odierno esame, che la pendenza del fallimento (delle società debitorie) con conseguente possibilità per l'Amministrazione impositrice di inserirsi nel fallimento medesimo per ottenere la soddisfazione del proprio credito, deve considerarsi priva di rilievo, in quanto *"la giurisprudenza della Corte dei Conti è orientata nel senso che il danno si considera certo, attuale e concreto a prescindere da eventuali azioni di recupero avviate, per così dire ex post, da parte dell'Amministrazione. L'insinuazione nel fallimento, infatti, non dà certezza alcuna sulla possibilità per il Comune di recuperare la somma che la società [...] avrebbe dovuto versare quale tributo. Siffatto orientamento [...] ha avuto il suo incipit con la sentenza delle Sezioni Riunite n° 717/A del 19/6/1991 e risulta più di recente confermato dalla Sez. I centrale n° 313/1999 e dalla Sez. III centrale n° 269/1999"*.

Per tutto quanto sin qui rilevato, tale seconda voce di danno va ritenuta senz'altro sussistente, con riferimento all'importo di € 343.088,60, correlato alle undici posizioni erariali riferite a soggetti in stato di fallimento, come illustrato nella nota prot. n. 10198 del 1/9/2023, con cui l'ADER -come sopra ricordato- ha effettuato *"una nuova e completa ricognizione degli importi riscritti a ruolo"* alla data del 31/8/2023.

Ma a conclusione non diversa, deve pervenirsi anche con riferimento all'ulteriore importo di € 242.775,24, connesso ad operazioni irregolari eseguite dal VEROLINO a vantaggio di soggetto non in stato di fallimento e re-iscritto a ruolo ma di oltremodo improbabile recupero, come

dimostrato anche dall'avvenuta riscossione alla data del 31/8/2023, dell'esiguo importo di € 32.260,47.

Infatti, anche sotto tale profilo, ad avviso del Collegio, la prospettazione attorea merita condivisione. Correttamente, nell'atto di citazione si richiama a supporto, quanto osservato nella sentenza n. 400/2023 della Sez. III d'Appello, chiamata a vagliare una fattispecie di mancata/minore imposizione di IVA per illecita convalida dell'immatricolazione di numerose autovetture provenienti da Stati U.E. effettuata da un Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate in carenza dei presupposti per l'applicazione del regime "del margine" o a quello "dei beni strumentali". In tale pronuncia, infatti, si rileva che *"una mancata entrata al patrimonio erariale cagionata da una condotta illecita rappresenta già di per sé un danno concreto, effettivo e attuale, anche se non definitivo, nel senso che il diritto di credito non riscosso a causa del fatto antiggiuridico non è ancora prescritto e, dunque, è in ipotesi ancora recuperabile. Ma la potenziale recuperabilità della somma dovuta all'erario esclude sì la definitività del danno, ma non l'attualità del danno medesimo. L'azione della Procura erariale è anzi volta proprio ad evitare che il danno rimanga definitivamente a carico dell'erario. La funzione del risarcimento del danno è quella di reagire al fatto illecito dannoso, allo scopo di ripristinare lo status quo ante, cioè di riportare l'amministrazione danneggiata nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato il fatto illecito: è il principio di indifferenza che, nell'analisi economica del diritto, governa il sistema della risarcibilità del danno nella prospettiva vittimologica. Nella*

fattispecie, l'azione risarcitoria promossa dalla Procura è in grado di assolvere esattamente la propria funzione ripristinatoria-restitutoria, consentendo all'erario di recuperare la somma che quest'ultimo avrebbe incassato ove non si fosse verificato il fatto illecito".

La stessa Sez. III d'Appello si era precedentemente espressa, con la sentenza n. 12/2020 relativa a una fattispecie di mancate entrate causate a un ente locale per omesso adeguamento annuale delle tariffe comunali relative al "costo di costruzione", nei termini che seguono.

"Il preteso danno da mancata entrata si determina al verificarsi della circostanza che una entrata, spettante a termini di legge, non viene a confluire in bilancio, senza che assuma rilievo il fatto che al relativo diritto di credito si possa sostituire un differente diritto (al recupero del credito stesso). Per rilevare la differenza, genetica e funzionale, dei due diversi titoli di credito basti osservare che anche la loro perdita costituisce una lesione diversa, la quale sotto il profilo del danno erariale ha diversa decorrenza prescizionale (l'una, la data in cui l'entrata doveva essere incassata; l'altra, la data di prescrizione del diritto al relativo recupero) e diversi possibili centri di imputazione della responsabilità (i soggetti responsabili per l'omessa liquidazione di entrate e i soggetti responsabili per l'omessa attivazione del recupero nei termini di prescrizione)".

Pertanto, va ritenuto sussistente, perché corredato dagli imprescindibili requisiti dell'attualità, dell'effettività e della concretezza, il pregiudizio erariale, complessivamente pari ad € 585.863,84, corrispondente a crediti d'imposta indebitamente sgravati -corrispondenti alle 28 operazioni di cui alla tabella dianzi riportata- e reiscritti, sì, a ruolo ma insuscettibili di

recupero per essere le società beneficiarie nel frattempo incorse in fallimento o, comunque, inverosimilmente recuperabili per le ragioni illustrate da ADER (esiguità di quanto sinora effettivamente riscosso e significatività degli importi a pretendere).

La terza voce di pregiudizio erariale indicata dal requirente, è rappresentata dal danno da disservizio *“arrecato al complessivo apparato amministrativo, poiché le attività illecite accertate hanno distratto le energie lavorative retribuite del citato funzionario dal fine tipico e hanno inoltre costretto l'impiego di risorse aggiuntive a carico dell'organizzazione pubblica”* (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione), quantificato in € 34.051,88 (pari al 20% di quanto complessivamente percepito dal VEROLINO, a titolo di retribuzione, nel periodo in cui si sono consumati gli episodi illeciti accertati, ovvero dal 2014 al 2017) + € 1.000,00 (pari al costo sostenuto dall'amministrazione finanziaria per i lavori della commissione d'inchiesta interna, quantificato dalla Procura Regionale in via equitativa) + € 1.000,00 (pari ai costi sostenuti dagli uffici dell'amministrazione per le necessarie attività di verifica e re-iscrizione a ruolo delle pretese tributarie illegittimamente annullate dal VEROLINO, anche questi quantificati dalla Procura Regionale in via equitativa).

La Difesa del VEROLINO ha contestato la sussistenza nel caso di specie di tale tipologia di pregiudizio, rappresentando l'assenza di prova della circostanza che il perseguimento di fini diversi da quello tipico dell'attività posta in essere abbia comportato il dispendio di risorse umane e di mezzi strumentali pubblici; la medesima Difesa ha rilevato altresì che, avendo l'odierno convenuto ricevuto la contestazione di 54 operazioni illecite

rispetto alle centinaia di attività poste in essere nel corso di tutto il periodo in considerazione, il nocumento in parola sarebbe *“apoditticamente quantificato in un importo percentuale della retribuzione [...] abnormemente sproporzionato”*.

Sul tema, va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, tale voce di danno presuppone un pubblico servizio cui è correlato, e consiste nell'effetto dannoso causato all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore) che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e abbia compromesso l'efficacia o l'efficienza di tale azione.

In altri termini, secondo la giurisprudenza, può sussistere il danno da disservizio allorquando l'azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse (Sez. III d'Appello, sentenze nn. 301/2017 e 21/2017). In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato una serie di figure sintomatiche tipiche di danno da disservizio, quali: il pregiudizio correlato alla mancata resa del servizio; il danno da disservizio in senso stretto, che si verifica quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (Sez. II d'Appello nn. 43/2020, 293/2019 e 247/2016); il disservizio da riduzione d'efficienza (Sez. II d'Appello nn. 293/2019 e 528/2018), il danno per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità, del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all'accertamento dell'illecito erariale (Sez. I d'Appello, nn. 523/2012 e

532/2008). Nel caso di danno collegato alla commissione di reati, si è ritenuto ancora che costituisca danno da disservizio la spesa investita per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa, in quanto non produttiva di risultati a favore della collettività (Sez. III d'Appello, n. 301/2017).

Per le sopraindicate ragioni, appare condivisibile l'iter logico-giuridico che ha condotto la P.R. ad enucleare, in relazione alla fattispecie in questione, una componente di danno da disservizio quantificata equitativamente, in applicazione di un meccanismo di traslazione dei costi sopportati dall'Amministrazione, che, da un lato, non ha conseguito dall'attività lavorativa svolta dal VEROLINO le utilità ragionevolmente ritraibili in dipendenza dei compiti di servizio allo stesso affidati, e dall'altro, ha dovuto disporre di risorse umane e strumentali in eccedenza per far fronte agli adempimenti straordinari resisi necessari, onde porre rimedio alla condotta illecita del predetto protrattasi nel tempo (lavori della commissione d'inchiesta interna e attività di verifica e re-iscrizione a ruolo delle pretese tributarie illegittimamente annullate dal VEROLINO). In particolare, il danno da disservizio sub specie di danno da lesione del nesso sinallagmatico, è senz'altro configurabile nel caso di specie, in cui le energie lavorative del dipendente sono state distratte dai compiti istituzionali al medesimo spettanti, il cui perseguimento giustifica l'erogazione della retribuzione da parte della P.A., per essere destinate al compimento di condotte illecite di rilievo anche penale, con conseguente disutilità della relativa spesa; risulta, ovvero, di tutta evidenza la dispersione di energie lavorative da parte del VEROLINO per

fini contrari ai doveri d'ufficio e la distrazione della propria attività ordinaria per l'impiego nelle attività illecite acclarate; attività puntualmente remunerata in qualità di dipendente dell'Ufficio.

Mentre, però, appare oltremodo equo quantificare le due tipologie di costi sostenuti dall'Amministrazione finanziaria per i lavori della commissione d'inchiesta interna e per l'attività di verifica e re-iscrizione a ruolo delle pretese tributarie illegittimamente annullate dal VEROLINO, nell'importo di € 1.000,00 ciascuna (quindi in complessivi € 2.000,00), la commisurazione della retribuzione indebitamente percepita dal convenuto per effetto dell'esecuzione di 54 operazioni illecite nell'arco di un quadriennio, nel 20% dell'importo complessivo -tale essendo l'indicazione attorea- appare frutto di una sopravvalutazione, ritenendosi maggiormente ragionevole e coerente con il consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra citato, quantificare tale erogazione indebita, quale danno da disservizio, nel 10% dello stipendio complessivo percepito dal funzionario tra il 2014 e il 2017 (€ 170.259,44, secondo i dati forniti dalla stessa Amministrazione), ovvero in € 17.025,94.

La quarta voce di pregiudizio erariale prospettata dal requirente, inerisce *“il grave danno arrecato all'immagine e alla reputazione dell'Agenzia atteso che il sistematico sviamento delle funzioni istituzionali a fini egoistici totalmente contrapposti a quelli perseguiti dall'amministrazione di appartenenza, ha senz'altro contribuito a far accrescere, tra i dipendenti, la deviata idea che queste condotte siano abituali nell'amministrazione pubblica”* (cfr. pag. 14 dell'atto di citazione). Secondo la Procura attrice, nel caso oggetto dell'odierno scrutinio

“ricorre senz'altro la condizione di procedibilità prescritta dalla legge per la contestabilità del danno all'immagine, atteso che la responsabilità del Verolino è stata vagliata e accertata anche in sede penale con sentenza definitiva”. In ordine al quantum, il requirente ha poi rappresentato che “la scarsa eco mediatica ricevuta dagli episodi accertati e la dimensione prevalentemente interna del nocumento arrecato suggeriscono di derogare alla rigorosa applicazione della regola del doppio dell'utilità percepita, recata all'articolo 1, comma 1-sexies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, quale benchmark di riferimento in caso di reato accertato con sentenza irrevocabile, ritenendosi più equo quantificare tale posta di danno in via equitativa in 10.000 €”.

La Difesa del VEROLINO ha rappresentato sul punto, la mancanza di prova a sostegno di tale specifica contestazione, senza porre in discussione l'ammissibilità, sulla quale il Collegio reputa di esprimersi - comunque- in senso positivo, allineandosi a quanto fatto dalla Sezione, con ampia motivazione, con la sentenza n. 234/2024. In tale ultima pronuncia, infatti, sono state ritenute sussistenti le condizioni di proponibilità dell'azione risarcitoria per danno all'immagine, *“che si compendiano nella commissione di un reato contro la pubblica amministrazione e nel suo accertamento da parte del Giudice penale con sentenza irrevocabile”* ai sensi dell'art. 51, comma 7, C.G.C., rispetto al quale costituisce eccezione la particolare ipotesi di cui all'art. 55-quinquies del D.lgs. n. 165/2001; tale problematica di ammissibilità è stata affrontata con la richiamata decisione, in quanto nella fattispecie esaminata -così come nel caso oggetto dell'odierno esame- l'azione

erariale, tesa alla condanna del convenuto per danno all'immagine, traeva fondamento dalle statuizioni penali passate in giudicato, di cui ad una sentenza di patteggiamento (che nel caso del VEROLINO, è la n. 1469/2022 del Tribunale di Napoli – Sezione dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare – Ufficio 21°) con cui l'odierno convenuto è stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 476, co. 2, c.p. e 640 c.p. (i quali non rientrano nell'ambito dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo c.p., senza che, peraltro, ciò osti all'attivazione della domanda di risarcimento del danno all'immagine, sul presupposto che non è più tassativamente richiesta come condizione dell'azione la perpetrazione di uno dei predetti reati ma la sola commissione di un delitto in danno della P.A., come indicato dall'art. 51 C.G.C., ossia, oltre a quelli specificamente rubricati contro la P.A., tutti gli altri delitti comuni aventi ricadute patrimoniali in suo danno, come nella specie: in tal senso la Sezione si è espressa nella recentissima sentenza n. 63/2024).

Nella richiamata sentenza n. 234/2024 di questa Sezione viene accuratamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, al cui esito si è ritenuta preclusa la possibilità di estendere alle decisioni di patteggiamento gli effetti previsti dall'art. 651 c.p.p. per le sentenze di condanna [ovvero, l'idoneità a fare "stato" nei giudizi civili ed amministrativi per il risarcimento (ai fini dell'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione da parte dell'imputato, con effetti sulla prova dei fatti)], ma nel contempo, si è ravvisata l'equiparabilità tra le prime e le seconde ai fini della proponibilità della

domanda di risarcimento del danno all'immagine, fermo restando che *“nei casi in cui sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il Giudice contabile procede ad un autonomo accertamento dei fatti su cui si fonda l'imputazione per responsabilità erariale, alla luce dei fatti allegati e delle prove dedotte in giudizio”* (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 142/2023); ovvero: la sentenza di patteggiamento consente di proporre l'azione erariale ma, non potendo costituire la piena prova dei fatti in essa contenuti, la stessa deve essere oggetto dell'apprezzamento del giudice come elemento indiziario, insieme ad altri prodotti nel giudizio e, se con questi concordante, può concorrere a costituire la base dell'impianto accusatorio in sede di processo contabile (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 142/2023, cit.).

Ritenuto quindi che la sentenza di patteggiamento rispetto al giudizio di responsabilità erariale non può essere utilizzata come prova, occorre verificare se in questa sede la Procura erariale abbia comunque assolto l'onere di allegare i fatti sulla base dei quali il convenuto possa ritenersi responsabile del danno all'immagine a lui ascritto.

A tale specifico riguardo, la pronuncia di patteggiamento va letta, nel caso di specie, in combinazione con le relazioni amministrative di illustrazione della vicenda qui esaminata, nonché con gli ulteriori atti adottati dall'Amministrazione nei confronti del dipendente.

In particolare, nell'atto di costituzione in mora del 20/12/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania - Settore Gestione risorse - Ufficio Risorse Umane (citato in precedenza) si rileva che *“pur in assenza del cosiddetto <clamor fori>, è indubbio il*

risolto interno all'Amministrazione del comportamento tenuto dall'ex dipendente, connotato da alto disvalore sanzionato anche disciplinarmente, in considerazione altresì, del ruolo ricoperto dapprima quale <capo team gestione e controllo dichiarazioni> e successivamente di <coordinatore front-office>. Tale voce di danno all'immagine, quale danno evento, si sostanzia nella violazione di diritti costituzionalmente garantiti intestati all'Amministrazione nel suo complesso, ed ha natura di danno esistenziale legato alla lesione di quegli interessi <apatrimoniali> correlati alla funzione pubblica esercitata e che traggono la loro tutela negli articoli 54, 97 e 98 della Costituzione, laddove è fatto obbligo ai dipendenti pubblici di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore, anche al fine di tutelare l'immagine e il prestigio della Pubblica Amministrazione e di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa quale primario valore giuridico posto a presidio della stessa credibilità della Pubblica Amministrazione, senza la quale non sarebbe in grado di conseguire in maniera adeguata gli obiettivi prefissati dal legislatore".

Nel provvedimento di licenziamento del 21/1/2022 -adottato dal medesimo Ufficio autore del surrichiamato atto di costituzione in mora- si rileva altresì che "Il principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione giustifica l'intervento disciplinare <postumo> in tutti i casi in cui il comportamento del dipendente infedele abbia leso l'immagine della P.A. che è, quindi, tenuta ad intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale (in merito, da ultimo Corte di Cassazione, sentenze n. 17307 del 24 agosto 2016 e n. 6500 del 9 marzo

2021)''.

La Sezione del resto, ha recentemente rilevato (sent. n. 44/2024) che *“un consolidato orientamento del giudice contabile, che questo Collegio condivide ed al quale quindi intende dare qui continuità, ha affermato che lo strepitus fori, inteso quale diffusione della notizia tramite organi mediatici non è elemento costitutivo del danno all'immagine ma, semmai, elemento valevole al fine di graduarne la gravità [...] In realtà, accanto alla c.d. dimensione esterna dello strepitus, ben può coesistere o ricorrere unicamente la sua c.d. dimensione interna, cioè la diffusione nell'ambito della stessa amministrazione danneggiata (Sez. giur. Calabria n. 183 del 2023) che produce un evidente e grave perdita di fiducia proprio negli appartenenti dell'Amministrazione che ne vedono frustrate quelle aspettative di legalità ed imparzialità alle quali tutta l'attività dovrebbe invece conformarsi”*.

Anche nel caso in esame -come in quello oggetto del giudizio definito con la predetta sentenza n. 44/2024 di questa Sezione- la diffusione degli eventi connessi ai fatti di rilievo penale deve ritenersi abbondantemente avvenuta negli ambienti dell'Amministrazione finanziaria, anche oltre il ristretto ambito dell'Ufficio Territoriale Napoli 1 dell'Agenzia delle Entrate di appartenenza del VEROLINO, vista tra l'altro l'ampia platea dei beneficiari delle operazioni di sgravio fiscale e correttive irregolari da lui eseguite. E' indubitabile il coinvolgimento, tanto nelle indagini della procura penale, quanto in sede di indagini amministrative interne - oltretutto iniziate a seguito di una segnalazione anonima- di diversi soggetti, molti dei quali appartenenti all'Amministrazione, così come agli

utenti, ben consapevoli del *modus agendi* del VEROLINO, con conseguente negativa incidenza sulla percezione dell'Amministrazione finanziaria come di quell'articolazione dell'apparato statale preposta all'attività di gestione e di rilevazione contabile di entrate e uscite in denaro, delle esistenze di valori, crediti, beni in genere e di debiti dello Stato, in una parola a sovrintendere all'integrità del gettito fiscale, a sua volta preordinato all'erogazione di servizi destinati alla cittadinanza.

In ragione delle suesposte considerazioni non può quindi ritenersi, come eccepito da parte convenuta, che il P.M. non abbia dato prova alcuna della sussistenza del danno all'immagine, dovendo esso invece presumersi sussistente ed ampliato quanto meno per la inevitabile diffusione che le vicende oggetto dell'articolata e non breve indagine penale, e soprattutto amministrativa, svolta presso l'Ufficio Territoriale Napoli 1 dell'Agenzia delle Entrate, nonché per le conseguenze processuali e disciplinari che hanno visto alla fine ritenere responsabile una figura apicale dell'Ufficio.

In ordine al quantum di tale voce di danno, secondo il requirente *“la scarsa eco mediatica ricevuta dagli episodi accertati e la dimensione prevalentemente interna del nocumento arrecato suggeriscono di derogare alla rigorosa applicazione della regola del doppio dell'utilità percepita, recata all'articolo 1, comma 1-sexies, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, quale benchmark di riferimento in caso di reato accertato con sentenza irrevocabile, ritenendosi più equo quantificare tale posta di danno in via equitativa in 10.000 €”*. In sede amministrativa, invece, la quantificazione equitativa del configurato danno all'immagine, ha

condotto a determinarne l'importo in € 6.966,00 (pari al doppio della somma indicata nella medesima sede amministrativa, quale danno da disservizio).

Ebbene, in disparte la considerazione che dagli atti di causa non si evince se ed in quale entità il dipendente abbia illecitamente percepito somme di denaro o altre utilità, il Collegio reputa che la quantificazione proposta dal requirente meriti adesione, in quanto oltremodo prudentiale, ove si considerino l'intrinseca idoneità dei fatti qui analizzati, ad arrecare un pregiudizio di tipo reputazionale al soggetto passivo per la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, l'entità dello scostamento di tale condotta rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, la reiterazione dell'effettuazione delle operazioni irregolari in un arco temporale piuttosto ampio (un quadriennio), nonché il ruolo dirigenziale svolto dal VEROLINO nell'ambito della struttura amministrativa di appartenenza. Del resto, tali considerazioni risultano altresì corroborate da quanto osservato nella sentenza n. 871/2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro con cui è stata riconosciuta la legittimità del provvedimento di licenziamento "postumo" di ADER nei confronti dell'ex dipendente Luigi VEROLINO, in cui si legge: *"Va infine affermata la proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta rispetto alla particolare gravità dei comportamenti illeciti contestati al Verolino, anche per questo profilo essendo condivisibile l'assunto difensivo della convenuta che ha in memoria di costituzione enfatizzato come le numerose operazioni informatiche irregolari contestate al ricorrente, commesse nello svolgimento delle sue*

mansioni lavorative e dunque con abuso del ruolo assegnatogli di Capo Team e di Coordinatore del Front-Office alle dipendenze della Direzione Provinciale I di Napoli dell'Agenzia delle Entrate, la notevole entità dell'importo del danno causato e la continuità nel tempo del comportamento illecito integravano senz'altro la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario tra le parti".

Conclusivamente, va ad avviso del Collegio, riconosciuta la sussistenza, in correlazione con l'esaminata vicenda, del complessivo danno di € 680.162,05 [= € 651.136,11 a titolo di danno patrimoniale diretto + (€ 2.000,00 + € 17.025,94) a titolo di danno da disservizio + € 10.000,00 a titolo di danno all'immagine].

D. Riguardo il **nesso eziologico** individuabile tra le tre tipologie di danno sopra descritte e quantificate e la condotta di Luigi VEROLINO -assodata la configurazione, all'epoca degli illeciti, del **rapporto di servizio** del medesimo convenuto rispetto all'Agenzia delle Entrate- l'attività istruttoria eseguita dalla P.R. ha consentito di appurarne l'esclusività; più specificamente, secondo la ricostruzione attorea -basata sulle approfondite indagini interne eseguite dall'Amministrazione finanziaria- l'odierno convenuto avrebbe eseguito personalmente e manualmente, nel quadriennio 2014/2018, le illecite operazioni di sgravio e correttive specificate in precedenza.

La Difesa del convenuto ha contestato la descrizione del requirente, in considerazione dei limitati poteri di firma del VEROLINO alla luce della Tabella C allegata all'Atto Dispositivo n. 23/2012 protocollo 116/2012 della stessa Agenzia delle Entrate D.P. Napoli 1 (che per le operazioni di

importo superiore ad € 20.000,00 prevede la competenza esclusiva del Direttore dell'Ufficio Territoriale di appartenenza), dal che dovrebbe conseguire la decurtazione dall'importo del danno patrimoniale diretto, l'ammontare delle operazioni superiori ai 20.000,00 €. Inoltre, con specifico riferimento agli importi non recuperabili a causa della intervenuta decadenza dei termini di legge, non vi sarebbe la prova che tale decadenza sia imputabile alle operazioni contestate al VEROLINO piuttosto che ai tre anni che sarebbero stati impiegati dall'Agenzia per la reiscrizione a ruolo.

Ebbene, depongono per la divisibilità della prospettiva attorea, in primo luogo, le osservazioni rinvenibili nella sentenza di patteggiamento n. 1469/2022 del Tribunale di Napoli – Sezione dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare – Ufficio 21°, con la quale il VEROLINO ha ricevuto condanna a due anni di reclusione, in cui si legge:

"[...] non risultano, in primo luogo, elementi per il proscioglimento ex art.129 c.p.p. È in buona sostanza emerso, infatti, che l'imputato, in qualità di Pubblico Ufficiale, segnatamente quale capo del team gestione dichiarazioni presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Napoli 1, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha formato quarantacinque operazioni informatiche di sgravio fiscale, falsamente attestanti la carenza dei presupposti di legge in ordine all'esistenza del debito tributario, per un totale di sgravio fiscale pari ad euro 1.155.565,27. La stessa Difesa, peraltro, nella memoria depositata agli atti, non nega le responsabilità dell'imputato ma piuttosto evidenzia una potenziale corresponsabilità, con riferimento alle pratiche eccedenti i 20 mila euro,

del direttore dell'ufficio territoriale, che aveva l'onere di controllare e controfirmare gli atti redatti dal Verolino. Corretta appare la qualificazione giuridica operata dalle parti, potendosi sussumere i fatti ascritti all'imputato nell'ambito di applicazione delle fattispecie di cui agli artt. 476 co. 2 c.p. e 640 cpv. c.p."

Colgono nel segno, inoltre, le osservazioni svolte nell'atto di citazione, in sede di analisi e confutazione delle controdeduzioni svolte dall'intimato nella sede pre-processuale, secondo cui "non merita miglior sorte l'ulteriore doglianza di parte avversa, quella per cui alcuna responsabilità andrebbe imputata al Verolino, almeno per quelle operazioni di sgravio dall'importo superiore ai 20.000 €, in quanto esse andavano controfirmate dal direttore dell'Agenzia. A tale specifico riguardo giova rimarcare come, in base all'indagine svolta dall'Audit dell'Agenzia, le operazioni contestate sono state tutte <lavorate> direttamente dal Verolino che, peraltro, preme rammentarlo, all'epoca dei fatti, rivestiva il ruolo di capo team. L'Agenzia ha accertato infatti che lo sgravio è consistito nell'indebito annullamento previa riliquidazione effettuata manualmente dal Verolino (è quanto riferito dall'Agenzia nella nota prot. 1039 del 10 gennaio 2022, all. 3). Assolutamente pretestuosa appare, infine, la contestazione dell'asserita intempestività, da parte dell'Amministrazione danneggiata, della reiscrizione a ruolo di alcune delle operazioni indebitamente sgravate, quasi come se la causa del pregiudizio economico determinatosi non fosse da ricercarsi in chi tali operazioni illegittime ha compiuto -il Verolino- ma in chi ha cercato piuttosto di porvi rimedio, provvedendo a una nuova iscrizione a ruolo -

l'Agenzia. Ad ogni buon conto, basta scorrere l'elenco delle operazioni illegittime (allegato, nella sua versione aggiornata, al riscontro ultimo dell'Agenzia del 31 agosto) per avvedersi che le prime 21 operazioni, sono state reiscritte a ruolo e rinotificate già nel 2018; le successive 7, poiché accertate nella loro irregolarità solo successivamente, nel 2020, ma comunque repentinamente rispetto alla data della verifica" (cfr. atto di citazione, pag. 16).

A ciò deve aggiungersi, per ciò che concerne l'asserita esclusiva responsabilità del Direttore dell'Ufficio per le operazioni di importo superiore ai 20.000,00 € alla luce della Tabella C allegata all'Atto Dispositivo n. 23/2012 protocollo 116/2012 della stessa Agenzia delle Entrate D.P. Napoli 1, che in realtà tale Tabella C stabilisce il predetto importo di € 20.000,00 quale limite oltre il quale il capo team non può firmare i provvedimenti di sgravio, dovendovi provvedere il Direttore dell'Ufficio Territoriale. Poiché non è in contestazione che l'istruttoria dei provvedimenti in parola veniva curata dal capo team (il VEROLINO, in fattispecie), è di tutta evidenza che questi, animato dall'intento di promuovere l'esito positivo -ovvero, il passaggio indenne alla firma del Direttore U.T.- dei provvedimenti di sgravio irregolari da lui istruiti e predisposti, presentava come perfettamente legittime le proposte di sgravio in parola; la cui illiceità è emersa soltanto a seguito dell'accurata indagine amministrativa attivata in ragione di denuncia anonima.

Riguardo poi l'assunto difensivo secondo cui il requirente erariale non avrebbe mai potuto pretendere di addebitare al VEROLINO *"il risarcimento di importi definiti come non recuperabili, senza in alcun*

modo aver compiuto alcuna verifica se, decorsi i 60 giorni dalla data di notifica delle cartelle reiscritte a ruolo dalla seconda metà del 2018, l'Agente della Riscossione all'uopo competente abbia effettivamente attivato le procedure coattive della riscossione", va rilevato -come condivisibilmente fatto dalla P.R. nell'atto introduttivo del giudizio- che tale atteso "spostamento" di responsabilità dal dipendente che ha commesso gli illeciti agli organi amministrativi che avrebbero dovuto in tempi rapidi rilevarli e in tempi ancor più rapidi, porvi rimedio, risulta vistosamente fuori bersaglio. Ciò in quanto, non solo le modalità di commissione degli illeciti sin qui descritti, erano ovviamente tali da garantirne il più possibile il nascondimento; ma anche -e soprattutto- perché la perpetrazione di siffatti comportamenti criminosi, tale da produrre conseguenze significative sia in sede penale che in sede disciplinare, non può vedere attenuato, né tantomeno interrotto, il nesso di causalità rispetto alle conseguenze economiche pregiudizievoli che ne sono derivate all'Amministrazione di appartenenza, da ipotizzati ritardi di quest'ultima nel rimediare agli illeciti in parola, quasi a volersi prospettare un concorso colposo negli stessi, del soggetto pubblico che ne ha subito le conseguenze.

Osservazioni queste ultime, corroborate dalla **connotazione** chiaramente **dolosa** della condotta del VEROLINO, che *"per come sono stati accertati i fatti, ha consapevolmente operato nell'interesse di soggetti privati terzi e contro quello dell'amministrazione di appartenenza e, in definitiva, della collettività alla corretta imputazione al contribuente delle pretese tributarie. Operazioni complesse, ripetute su base sistematica, [...] non*

possono che ricondursi ad una chiara e precisa volontà non solo della condotta antiggiuridica, ma anche delle sue conseguenze" (cfr. pagg. 9-10 dell'atto di citazione).

E. In conclusione, in pressoché integrale accoglimento della domanda attorea, Luigi VEROLINO va ritenuto responsabile degli addebiti contestatigli e condannato al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate dell'importo complessivo di **€ 680.162,05** [= € 651.136,11 a titolo di danno patrimoniale diretto + (€ 2.000,00 + € 17.025,94) a titolo di danno da disservizio + € 10.000,00 a titolo di danno all'immagine]; sulla predetta somma sono, altresì, dovuti la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di deposito della sentenza di patteggiamento n. 1469/2022 del Tribunale di Napoli – Sezione dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare – Ufficio 21° (11/10/2022) e sino alla data della presente sentenza e gli interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al pagamento.

Le spese di sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 comma 5 C.G.C., con separata nota.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando:

A- RESPINGE l'eccezione di prescrizione;

B- CONDANNA Luigi VEROLINO al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate dell'importo complessivo di **€ 680.162,05** [= € 651.136,11 a

titolo di danno patrimoniale diretto + (€ 2.000,00 + € 17.025,94) a titolo di danno da disservizio + € 10.000,00 a titolo di danno all'immagine]; sulla predetta somma sono, altresì, dovuti la rivalutazione monetaria a decorrere dall'11/10/2022 (data di deposito della sentenza di patteggiamento n. 1469/2022 del Tribunale di Napoli – Sezione dei giudici per le indagini e l'udienza preliminare – Ufficio 21°) e sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al pagamento;

C- CONDANNA altresì parte convenuta al pagamento delle spese di sentenza, liquidate a favore dello Stato, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 comma 5 C.G.C., con separata nota.

Manda alla Segreteria, per il seguito di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio dei giorni 22 febbraio e 10 giugno 2024.

Il Presidente f.f.

(Rossella Cassaneti)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 14/06/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)